

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

Doc. XVIII
n. 163

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore MANCUSO)

approvata nella seduta del 18 ottobre 2016

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 99/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 GENNAIO 2013, RELATIVO AL PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO 2013-2017, PRO-ROGANDOLO AL PERIODO 2018-2020 (COM (2016) 557 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,
la proposta di regolamento,

premessi che:

la proposta modifica il regolamento (UE) n. 99 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma statistico europeo (PSE) 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 e assicurando il sostegno finanziario di cui il sistema statistico europeo (SSE) ha bisogno per fornire informazioni statistiche di qualità e colmare le attuali lacune in materia,

considerato che:

la disponibilità di informazioni statistiche di qualità e comparabili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione europea, e sui suoi aspetti a livello nazionale e regionale, riveste particolare importanza ai fini dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche dell'Unione,

valutato altresì che:

la base giuridica del documento è correttamente individuata nell'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'adozione di misure per la produzione di statistiche necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Unione;

il documento è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee – nel quadro di una proroga del programma statistico europeo al periodo 2018-2020 – non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento del suo obiettivo,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MOLINARI)

11 ottobre 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che l'obiettivo della proposta è di prorogare il programma statistico europeo per il periodo 2018-2020 e fornire il sostegno finanziario di cui il sistema statistico europeo ha bisogno per poter: fornire informazioni statistiche di qualità e colmare le lacune statistiche che devono essere affrontate con urgenza, concentrandosi su una serie di aree prioritarie che riflettano le dieci priorità politiche della Commissione; rafforzare la capacità permanente necessaria per rispondere più rapidamente alle nuove esigenze e adeguare l'infrastruttura statistica onde sfruttare le potenzialità delle nuove fonti di dati; rafforzare il partenariato all'interno e all'esterno del sistema statistico europeo (costituito da Eurostat, Istituti nazionali di statistica e altre autorità competenti) al fine di accrescerne ulteriormente la produttività e consolidarne il ruolo guida nelle statistiche ufficiali a livello mondiale;

rilevato che la proposta, attraverso la modifica dell'allegato al regolamento (CE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, persegue la finalità di focalizzare la ricerca dei dati su alcuni temi sensibili per l'Unione europea, quali: gli indicatori sociali, per contribuire a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione; l'impatto dei cambiamenti tecnologici e dell'innovazione sulla crescita e sull'occupazione e il sistema di monitoraggio dell'economia circolare; il consumo energetico e i bilanci energetici; l'accesso ai servizi prestati da intermediari nella distribuzione dei contenuti, la fiducia nelle piattaforme *online* e negli intermediari e gli ostacoli incontrati dalle famiglie che effettuano acquisti oltre frontiera; i prezzi delle abitazioni; le politiche esterne e i programmi di assistenza e la contribuzione alla buona *governance* e al dibattito democratico nei Paesi *partner*,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è l'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'adozione di mi-

sure per la produzione di statistiche. Esse devono essere prodotte solo «laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione», in ossequio, quindi, al principio di sussidiarietà. Tale articolo stabilisce anche che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica e, inoltre, che non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici, in conformità al principio di proporzionalità. Si ritiene che la presente proposta rispetti i suddetti requisiti di legittimità previsti dai Trattati;

nel merito, si esprime pieno consenso alla produzione di statistiche europee sugli indicatori sociali, utili alla maggiore comprensione degli effetti delle politiche economiche sulle popolazioni degli Stati membri, con particolare riferimento ai dati sull'occupazione, sulle tendenze del mercato del lavoro, sui livelli di povertà o di esclusione sociale.

